

L'Autorità rivela: enti locali in confusione. Ma la semplificazione slitta

Giornali in vendita libera

Antitrust al governo: via le limitazioni di zona

DI MARILISA BOMBI

La vendita dei giornali è liberalizzata, ma molti enti locali ancora non ne sono consapevoli. È necessario, quindi, abrogare formalmente le disposizioni in contrasto con le scelte liberiste decise dal legislatore, anche per quanto riguarda il settore editoriale, al fine di definire il quadro certo di riferimento. Lo ha precisato l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nella nota 36552 del 23 luglio scorso nel rispondere a una segnalazione collegata al parere 172360 del 2 agosto 2013 del ministero dello sviluppo economico e a proposito del quale anche la regione Piemonte aveva chiesto chiarimenti. Il Mise, nel suddetto parere aveva sostenuto la non applicabilità al settore della distribuzione dei quotidiani e dei periodici di limiti o restrizioni quali il rispetto delle distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio; il rispetto di limiti riferiti a quote di mer-



cato predefinite o calcolate sul volume delle vendite nonché i contingenti numerici. Ma, restava comunque ammesso, ad avviso della direzione generale, un meccanismo di programmazione delle aperture dei punti di vendita al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore distributivo della stampa quotidiana e periodica e in tal senso considerava ammissibile anche l'individuazione di zone da sottoporre a tutela nelle quali potrebbero essere previsti divieti o limitazioni all'apertura, così come previsto per il settore

della somministrazione. A tale proposito, l'autorità Antitrust ha evidenziato come «la mancata abrogazione espressa delle disposizioni contenute nel dlgs 170/2001, che regolamenta l'attività di vendita di quotidiani e periodici, che prevedono uno speciale regime autorizzatorio e la predisposizione, a livello comunale, di piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi, ha generato una incertezza interpretativa che ha portato taluni enti locali a ritenere l'attuale persistenza dei vincoli suddetti nel settore

specifico, nonostante l'entrata in vigore dei provvedimenti di liberalizzazione che hanno interessato in modo generalizzato le attività economiche». Per superare questo problema, ha sottolineato il garante, è stato ritenuto di segnalare la problematica all'attenzione del parlamento e del governo, nell'ambito delle proposte ai fini della legge annuale (atto As 1137). A tale proposito va considerato il fatto che nel disegno di legge per la conversione del decreto legge competitività licenziato nei giorni scorsi dal senato, con voto di fiducia, e passato ora all'approvazione della camera, all'articolo 22-ter rinvia a fine anno il termine previsto al 31 dicembre 2012 contenuto al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legge 138/2011. Si tratta, nello specifico, di un inciso che dava mandato al governo di adottare uno o più regolamenti con i quali individuare proprio le disposizioni abrogate in quanto considerate in contrasto con i principi fissati dalle più recenti norme liberiste.

© Riproduzione riservata

IL VIMINALE

Del bar o si è soci o si è clienti

O cliente o socio. Il Viminale respinge l'ipotesi di un bar a senso alternato. In pratica, non possono coesistere all'interno di un medesimo locale destinato a circolo privato, un'attività di somministrazione riservata ai soli soci, che fruisce di particolari agevolazioni fiscali, e un'attività di pubblico esercizio aperto indistintamente a tutti. Lo ha chiarito il ministero dell'Interno con la nota 557/Pas/U/011625 del 4 luglio scorso diffusa dal ministero dello sviluppo economico che sulla questione specifica, invece, aveva maturato un punto di vista possibilista. Secondo il Mise, infatti, (nota 131684 del 18 luglio) a prescindere dall'obbligo di dover dimostrare il possesso dei requisiti professionali oltre che morali nel caso in cui l'attività non è destinata soltanto ai soci, ai sensi della vigente disciplina commerciale non esistono disposizioni che vietino la coesistenza delle due diverse attività anche se, ovviamente, trattandosi di attività commerciale vera e propria, in quanto effettuata a un pubblico indistinto, il titolare non dovrebbe continuare a usufruire delle agevolazioni amministrative e fiscali previste per i circoli privati che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande in forma non commerciale ai soli soci. Ma tale interpretazione è stata confutata dal Minintermo il quale ha evidenziato come più che di una coesistenza si tratterebbe, nel caso ipotizzato dal Mise, di una sostanziale doppia natura del medesimo esercizio, che il titolare potrebbe facilmente gestire a suo vantaggio e secondo il suo interesse, rendendo problematici i controlli di polizia amministrativa e tributaria e non solo con riguardo agli obblighi fiscali. Peraltro, è stato sottolineato, la stessa disciplina dettata dal Tulpas in materia di sorvegliabilità dei locali prescrive requisiti sostanzialmente diversi per i circoli e per i bar aperti al pubblico. Infatti, mentre l'area per la somministrazione riservata ai soci deve essere ubicata all'interno della struttura adibita a sede del circolo e non deve avere accesso diretto da strade, piazze e altri luoghi pubblici, le porte e gli altri ingressi di bar e ristoranti devono consentire l'accesso diretto dalla strada.

REGISTRO IMPRESE/ Lo Sviluppo economico su iscrizioni e deposito atti

Cdc, aggiornata la modulistica

DI CINZIA DE STEFANIS

Aggiornata la modulistica informatica per l'iscrizione e il deposito degli atti nel registro delle imprese e per la denuncia al Rea con i nuovi codici dei comuni. E con il decreto del 10 luglio del ministero dello sviluppo economico che si è provveduto all'aggiornamento della modulistica informatica per gli adempimenti presso il registro delle imprese. Le specifiche tecniche, per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica o su supporto informatico, sono dettagliate nell'allegato A del decreto del 10 luglio scorso. La segnalazione circa la necessità di apportare alcuni aggiornamenti alle specifiche tecniche è pervenuta dall'Unioncamere con la finalità di adeguarle ad alcuni mutamenti nel frattempo intervenuti. Ricordiamo che l'Istat, attraverso una verifica periodica presso le regioni, acquisisce nel corso dell'anno tutte le variazioni territoriali e amministrative verificatesi sul territorio nazionale e documentate dal relativo


provvedimento legislativo pubblicato su un documento istituzionale ufficiale. Un'ulteriore fonte di aggiornamento delle variazioni occorse è giunta, a partire dal 2009, dall'attività di revisione delle fasi territoriali, strumento rispondente all'esigenza dei comuni di predisporre i propri piani topografici per l'effettuazione dei censimenti del 2011. Tutte le variazioni intercorse e comunicate all'Istat sono registrate negli appositi elenchi e, a partire dal 2009, pubblicate il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Ulteriori aggiornamenti vengono pubblicati in periodi diversi da quelli suddetti per garantire la tempestiva divulgazione delle informazioni di tipo amministrativo rilevanti per gli enti istituzionali e di interesse per tutti gli utenti, pubblici e privati. L'Istat pone in evidenza gli ultimi importanti eventi in termini di variazioni amministrative: cambio denominazione del comune di Brenzone in Brenzone sul Garda, in provincia di Verona, e istituzione del comune di Longarone, in provincia di Belluno. Dal 22 febbraio 2014 il numero ufficiale dei comuni italiani è pari a 8.057 unità amministrative.

Pratiche online con l'assistenza

DI MARCO OTTAVIANO

Il registro delle imprese (www.registroimprese.it) mette a disposizione delle imprese individuali un servizio di assistenza per la compilazione delle pratiche telematiche per facilitare le iscrizioni, le cancellazioni al registro imprese. Per il servizio, denominato «pratica semplice» bisogna essere titolare dell'impresa individuale, essere in possesso di un dispositivo di firma digitale valido, essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata per l'impresa e infine, la stazione di lavoro deve avere alcuni requisiti minimi. Non si può utilizzare pratica semplice se l'impresa è artigiana e quando la pratica deve essere inoltrata al Suap o si vuole iniziare una delle seguenti attività regolate quali la mediazione, l'agenzia e la rappresentanza di commercio, l'installazione di impianti, l'autoriparazione, la pulizia e il facchinaggio e gli spedizionieri. È possibile l'iscrizione di im-

prese individuali inattive indipendentemente dal tipo di attività che si intende svolgere. Per l'iscrizione è necessario essere in possesso di un documento di identità in corso di validità, del codice fiscale, di un indirizzo di posta elettronica semplice (per il rilascio della firma digitale), dell'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa da iscriverne. È possibile cancellare l'iscrizione dal registro imprese inviando in contemporanea la comunicazione di chiusura all'Agenzia delle entrate e all'Inps. Con questo servizio si può presentare al Registro imprese una comunicazione di costituzione nuova impresa individuale, di cancellazione di impresa individuale dal registro imprese e verificare lo stato di avanzamento delle tue pratiche. Se il titolare dell'impresa abilitato all'invio pratiche telematiche può accedere direttamente al servizio «pratica semplice» per iscrivere o cancellare l'impresa o per verificare lo stato avanzamento delle tue pratiche.



La nota sul sito
www.italiaoggi.it/
documenti